

	CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO	
	IN TREIA - CORSO CAVOUR N. 29 - PER LO SVOLGIMENTO DELLE	
	ATTIVITA' DEL SERVIZIO AGROMETEO DELL'AGENZIA MARCHE	
	AGRICOLTURA PESCA (AMAP)	
	L'anno duemilaventiquattro, giorno _____ del mese di _____	
	nella Residenza comunale di Treia,	
	TRA	
	A) Il Comune di Treia, con sede a Treia (MC), Piazza della Repubblica n. 2	
	(P.IVA - C.F. 00138790431), come rappresentato da _____,	
	in qualità di _____, C.F. _____ – nato a	
	_____, il _____ e domiciliato per la carica a Treia	
	(MC), Piazza della Repubblica n. 2, in esecuzione dell'atto di Giunta n. 141	
	del 11.07.2024, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del	
	Comune che rappresenta di seguito indicato come “comodante”	
	E	
	B) Agenzia “AMAP MARCHE AGRICOLTURA PESCA”, con sede legale e	
	domiciliata agli effetti della presente scrittura in via EDISON n. 2 – 60027	
	OSIMO (AN) - C.F. 01491360424 - come rappresentata	
	da _____, munito dei poteri per questo atto nella	
	sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Procuratore	
	Speciale, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in seguito	
	denominato “il comodatario”;	
	Premesso che:	
	Il Comune di Treia è proprietario dell'intero immobile sito in Treia -	
	Corso Cavour n. 29;	
	Pag. 1	

	Il piano terra di detto immobile è già nelle disponibilità della Regione Marche in esecuzione del contratto di concessione in comodato d'uso gratuito per fini istituzionali (Rep. 1450 del 12.07.1993 e Rep. 595 del 01.07.1999);	
	Con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 11639 del 17.05.2024 la Regione Marche ha chiesto, per motivi attinenti ai propri fini istituzionali, la concessione del piano terra dell'immobile sopra identificato a favore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e del Servizio Agrometeo dell'AMAP (Agenzia Marche Agricoltura Pesca);	
	L'Amministrazione comunale con l'atto di Giunta n. 141 del 11.07.2024 esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni integralmente richiamate nella presente scrittura, ha previsto di concedere all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca (AMAP), la disponibilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di n. 2 locali (stanze) ed altri locali in condivisione individuati nel corridoio situato all'ingresso dello stabile, bagni e stanze dedicate a sala server e dispositivi informatici, tutti situati al piano terra dell'immobile ubicato a Treia (MC), Corso Cavour n. 29 contraddistinto al N.C.E.U. foglio 105 particelle 58-69 sub. 2-4.	
	ART.1 – Oggetto	
	Il Comune di Treia, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca (AMAP) – Servizio Agrometeo - come sopra rappresentata, che accetta, il seguente bene	
	Pag. 2	

	immobile:	
	• locali al piano terra in premessa specificati siti a Treia (MC) in Corso	
	Cavour n. 29 distinti al N.C.E.U. al foglio 105 particelle 58-69 sub. 2-4.	
	ART.2 – Durata	
	I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito nello stato di fatto in cui si	
	trovano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 – 1812 del Codice Civile;	
	ART.3 – Modalità	
	L'immobile si intende ceduto nello stato di fatto in cui si trova, di cui	
	l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca è ben consapevole e che accetta con	
	la sottoscrizione del presente contratto;	
	ART.4 – Divieti	
	E' fatto divieto al comodatario di eseguire nell'immobile in questione, senza	
	preventivo consenso scritto del proprietario dell'immobile, migliorie o	
	innovazioni. In ogni caso il comodatario non potrà vantare alcun diritto a	
	rimborsi o indennità e le migliorie o innovazioni saranno acquisite dal	
	comodante.	
	ART.5 – Modalità di gestione dei locali	
	Sono esclusi dalle competenze del comodatario tutti gli interventi	
	straordinari suscettibili di modificare gli immobili oggetto del presente	
	contratto di comodato gratuito.	
	Il comodatario si impegna altresì a segnalare tempestivamente al	
	Pag. 3	

	comodante eventuali esigenze di intervento, guasti o necessità di	
	riparazioni di impianti, attrezzature, ecc. presente nell’immobile concesso in	
	uso con il presente contratto, nonché a richiederne l’intervento	
	dell’Amministrazione comunale in tutti i casi in cui, stante la particolare	
	natura dell’intervento, non fosse in grado di operare in piena autonomia.	
	ART. 6 – Modalità di utilizzo dei locali	
	Nell’organizzazione del Servizio, il comodatario si impegna a uniformarsi,	
	per quanto possibile in relazione all’attività svolta, agli orari e al calendario	
	di apertura e chiusura degli altri uffici e servizi che insistono presso	
	l’immobile oggetto del presente contratto.	
	ART. 7 - Custodia degli immobili	
	Il comodatario ai sensi dell’art. 1804 c.c. è tenuto a custodire e a	
	conservare l’immobile oggetto del presente contratto, nelle migliori	
	condizioni di manutenzione e con la massima diligenza del buon padre di	
	famiglia.	
	ART. 8 – Destinazione d’uso	
	Il comodatario destinerà l’immobile di cui all’art. 1 del presente comodato	
	esclusivamente allo svolgimento di attività indicate in premessa, ovvero ad	
	uso uffici dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca – Servizio Agrometeo.	
	ART. 9 – Oneri e obblighi del comodante	
	Il Comune, si impegna a :	
	Pag. 4	

	- assicurare che l'immobile oggetto del presente atto, tenuto conto	
	della sua destinazione d'uso, è in regola con le vigenti norme	
	urbanistiche, edilizie, igienico- sanitarie;	
	- consentire all'AMAP gli interventi necessari all'allestimento delle	
	postazioni di lavoro e messa a norma di attrezzature elettriche,	
	elettroniche e telefoniche, funzionali all'esercizio delle attività che si	
	svolgono nella struttura;	
	- non pretendere alcun compenso o indennizzo per l'eventuale,	
	naturale deterioramento dell'immobile risultante dal suo uso.	
	ART. 10 – Oneri e responsabilità a carico del comodatario	
	Spettano al comodatario le piccole manutenzioni ordinarie interne al locale,	
	in particolare le opere necessarie alla disposizione delle postazioni di	
	lavoro, all'alloggio della fotocopiatrice e a quant'altro si renda necessario	
	nelle attività di allestimento degli spazi.	
	Le parti convengono che il comodatario, a sua cura e spese, previa	
	comunicazione al comodante e autorizzazione da parte di questo, potrà	
	eseguire sull'immobile oggetto del presente contratto, nel rispetto delle	
	previsioni di legge e con l'osservanza delle prescritte autorizzazioni, tutte le	
	migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso dello stesso così come con il	
	presente determinato.	
	Nel caso di esecuzioni di opere, lavori e migliorie preventivamente	
	autorizzate dal comodante, il comodatario non potrà pretendere nulla a	
	fronte di quanto eseguito.	
	Sono interamente a carico del comodatario le spese per la fornitura di	
	Pag. 5	

	energia elettrica, gas, acqua, utenze varie e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.); le spese relative all'utilizzo dei locali in comune saranno calcolate in parti uguali.	
	ART.11 – Responsabilità a carico del comodatario	
	Il comodante si ritiene sollevato dal rispondere di deterioramenti all'immobile di cui all'art. 1 o danni a persone o a cose derivanti da responsabilità direttamente riconducibile a fatti, omissioni o colpa di incaricati del comodatario, obbligandolo fin d'ora a risponderne direttamente.	
	Il comodante si ritiene sollevato dal rispondere per i danni materiali derivanti ai beni avuti in comodato in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività.	
	ART.12 – Controlli sulla corretta esecuzione	
	Il comodante, previa richiesta al comodatario, può accedere all'immobile per verificarne, attraverso propri incaricati, lo stato di manutenzione e conservazione dello stesso e delle attrezzature connesse.	
	ART.13 – Revoca	
	Il presente contratto di comodato gratuito potrà essere revocato unilateralmente dal comodante, previa comunicazione scritta entro 30 giorni, qualora il comodatario ponga in essere attività in contrasto con quelle oggetto del presente contratto o in caso di accertati e ripetuti inadempimenti degli obblighi definiti con il presente atto.	
	Pag. 6	

	ART.14 – Sospensione	
	Il presente comodato potrà essere sospeso senza indennizzi per	
	provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di contingibili,	
	temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.	
	ART.15 – Recesso	
	Il comodatario ha diritto di recedere dal presente contratto dandone	
	comunicazione scritta e motivata al comodante, con raccomandata A.R. o	
	PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.	
	ART.16 – Diritto di Rivalsa	
	Alla revoca, recesso o risoluzione del presente contratto, l'immobile di cui al	
	precedente art. 1 dovrà essere restituito in buono stato di conservazione,	
	salvo il normale deterioramento d'uso.	
	Nel caso in cui il comodatario non ottemperi a quanto sopra, il comodante	
	potrà esercitare il diritto di rivalsa per il risarcimento dei relativi danni oltre	
	al recupero delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.	
	ART.17 – Spese	
	Le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.	
	ART.18 – Riserve	
	Il comodante e il comodatario si riservano la possibilità di modificare, di	
	comune accordo, previo preavviso di mesi tre (3), il presente contratto.	
	Pag. 7	

Per quanto non precisato nel presente contratto saranno applicate le norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti, nonché quelle dei regolamenti comunali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI TREIA – COMODANTE

AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA – COMODATARIO

Dott. MARCO ROTONI